



# COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA

## REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione Consiliare n 45 del 28/11/2014



## PREMESSA

Il Comune di Borghetto di Borbera, in armonia con la Costituzione, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto Comunale, nel rispetto della normativa europea, italiana e regionale in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:

riconosce i giovani come una risorsa della comunità;

riconosce l'assunzione di responsabilità, l'impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;

garantisce e promuove l'esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni comunali.

A tal fine, è redatto il Presente Regolamento di Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani.

## PARTE I

### ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 22 anni, autonomamente istituito dal Comune di Borghetto di Borbera, che promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione delle opinioni sugli argomenti, specificati dall'art. 4 dello Statuto Comunale, che riguardano il territorio comunale con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

### ARTICOLO 2 – COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani ha la funzione, tra l'altro, di:
  - a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
  - b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, delle funzioni e delle attività dell'ente locale;
  - c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
  - d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
  - e) collaborare per l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

2. Il Consiglio dei giovani può sottoporre iniziative e problematiche al Sindaco o a suoi delegati e può esprimere un parere, facoltativo e non vincolante, sugli atti emanati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardino particolarmente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 22 anni. In questo ambito, l'Amministrazione Comunale informa il Consiglio Comunale dei Giovani degli interventi in materia.
3. L'Amministrazione Comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio Comunale dei Giovani un parere preventivo, non vincolante, su tutti gli altri atti non contemplati dal comma precedente.  
Il Consiglio dei Giovani è tenuto a esprimere il parere entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.
4. Il Consiglio Comunale dei Giovani utilizza tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile, con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'Associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale, i cui effetti abbiano risonanza sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani, sotto tutti gli aspetti.
5. Il Consiglio dei Giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio Comunale e alla popolazione giovanile, una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune, riferita all'anno precedente.

### ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio dei Giovani è composto da almeno n. 09 (nove) componenti.  
Tutti i giovani residenti nel Comune di Borghetto di Borbera, che alla data di avvio delle procedure di attivazione del Consiglio dei Giovani abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, non abbiano superato il ventiduesimo anno di età e rispondano ai requisiti richiesti dall'articolo 10, possono presentare al Comune di Borghetto di Borbera apposita domanda per entrare a far parte del Consiglio Comunale dei Giovani.
2. L'attivazione delle procedure, di cui alla parte II, per l'avviamento del primo mandato del Consiglio dei Giovani ha luogo entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.  
Per i successivi mandati le procedure saranno attivate in via ordinaria entro tre mesi dalla scadenza del precedente e in via straordinaria entro tre mesi dallo scioglimento del precedente.  
Ultimate dette procedure il Sindaco procederà con l'assegnazione dell'incarico ai futuri componenti del Consiglio dei Giovani.
3. La prima seduta è convocata dal Sindaco, entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico, che la presiede fino all'elezione del Presidente del Consiglio dei giovani.

4. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata del Sindaco, della Giunta o dei Consiglieri Comunali.
5. Alle sedute del Consiglio dei Giovani hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri Comunali.
6. Il Consiglio dei Giovani dura in carica due anni. Inizia la sua attività con il conferimento dell'incarico da parte del Sindaco e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Ogni membro del Consiglio dei giovani rappresenta tutta la comunità giovanile, esercita le sue funzioni con piena libertà di azione, di espressione e di voto.

#### ARTICOLO 4 – PRESIDENZA

1. Il Consiglio dei Giovani elegge, al suo interno, un Presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
2. Il Presidente viene eletto nella prima votazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età.
3. Il Presidente nomina un Vice Presidente che lo potrà sostituire in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del consiglio a rappresentarlo.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno i due quinti dei componenti del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché la stessa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
5. Il Presidente:
  - a) rappresenta il Consiglio dei giovani;
  - b) è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;

- c) convoca, presiede e coordina le adunanze;
- d) cura la programmazione delle attività del Consiglio e il Calendario delle sue riunioni;
- e) cura la formazione dell'ordine del giorno;
- f) assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione Comunale;
- g) adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- h) redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune da presentare al Consiglio Comunale;
- i) svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento e si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei Giovani.

## ARTICOLO 5 - SCIOGLIMENTO

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei componenti allorché il numero residuo sia inferiore a 9 (nove), come previsto dall'art.3 comma 1.

## ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1. I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalle loro funzioni per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di non ammissione o di incompatibilità previste dal Regolamento per la nomina del Consiglio dei Giovani. La decadenza avviene, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventitreesimo anno di età nel corso del mandato.
2. In ogni caso di cessazione dalla funzione i membri del Consiglio possono essere sostituiti da altri giovani che, a Consiglio già insediato, abbiano presentato domanda di ammissibilità al Consiglio Comunale dei Giovani.

## ARTICOLO 7 - ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato sulle bacheche del Comune. Tale pubblicazione è esposta nel giorno precedente la riunione e in quello in cui la stessa ha luogo.
2. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, previa autorizzazione del Sindaco, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri Enti pubblici e consulenti del Comune per chiedere illustrazioni o chiarimenti inerenti i punti presenti nell'ordine del giorno.

## ARTICOLO 8 – DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno 7 membri.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati voti di astensione.
3. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

## ARTICOLO 9 – RAPPORTI CON IL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale:
  - a) mette a disposizione del Consiglio dei Giovani copia degli atti di progetti o attività, riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere facoltativo e non vincolante;
  - b) può invitare il Consiglio Comunale dei Giovani alle sedute del Consiglio Comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
  - c) consente l'utilizzo della Sala Consiliare per le adunanze del Consiglio dei Giovani fermo restando che, al fine di assicurare allo stesso una funzionalità piena e permanente, le attività legate al Consiglio Comunale dei Giovani potranno essere svolte presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Borghetto di Borbera alla presenza degli operatori e/o educatori dell'oratorio stesso, concordando tempi e modalità con il Presidente dell'oratorio e previa autorizzazione del legale rappresentante dell'ente proprietario dell'immobile.
  - d) si avvale della collaborazione degli operatori dell'oratorio San Giovanni Bosco di Borghetto di Borbera per quanto concerne lo svolgimento delle attività del Consiglio Comunale dei Giovani di cui all'art.2;
  - e) coinvolge in via prioritaria il Consiglio Comunale dei Giovani nei processi di partecipazione giovanile eventualmente attivati dall'Amministrazione Comunale.

## PARTE II

### ARTICOLO 10 - REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Sono incaricabili come membri del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di avvio delle procedure per instaurare il Consiglio dei giovani, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere residenti nel Comune di Borghetto di Borbera;
  - b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;
  - c) non aver superato il ventiduesimo anno di età;
  - d) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
  - e) non ricoprire cariche pubbliche nei Comuni di appartenenza.
2. Ogni giovane deve consegnare apposito modulo di richiesta di ammissione al Consiglio Comunale dei Giovani e autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità. I minorenni devono presentare una specifica autorizzazione firmata dai propri genitori.

### ARTICOLO 11 – VERIFICHE

1. Il Sindaco indica in apposita comunicazione pubblica, anche mediante affissione di manifesti divulgativi, la data entro cui presentare domanda di ammissione al Consiglio dei giovani e la data del successivo avvio del Consiglio Comunale dei Giovani. La segreteria del Comune esegue la verifica delle domande presentate.
2. Dopo il vaglio delle domande, da parte della segreteria del Comune, viene data adeguata pubblicità e tempestiva informazione ai giovani interessati, con ogni mezzo idoneo.

### ARTICOLO 12 – MODULISTICA

1. L'Amministrazione Comunale fornisce tutta la modulistica necessaria, compresa l'autocertificazione dei requisiti e il modello di autorizzazione dei genitori per i minorenni.

### ARTICOLO 13 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ogni decisione è definitivamente rimessa al Sindaco del Comune di Borghetto di Borbera.